

Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.

Art. 42 bis

(Norme transitorie in materia di edilizia scolastica)(1)

1. Le Province continuano a esercitare le funzioni di cui al punto 5 dell'allegato C della legge regionale 26/2014 e di cui all'articolo 139, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, richiamato al punto 7 della lettera c) dell'allegato C della medesima legge regionale 26/2014, fino al loro trasferimento ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della medesima legge regionale.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 9, L. R. 25/2016